



[www.ForzeArmate.org](http://www.ForzeArmate.org) – [www.SideWeb.org](http://www.SideWeb.org) - [www.SideWeb.it](http://www.SideWeb.it)

**Portale privato di libera informazione indipendente-gratuita e servizi professionali dedicati per il personale dei Comparti Difesa e Sicurezza.**

**Tutela Legale – Giustizia – Diritto militare – Consulenze telefoniche gratuite  
Ricorsi individuali e collettivi - Raccolta normative e circolari - Banca dati riservata - Convenzioni  
Informazione.**

## **CHI SIAMO E COSA FACCIAMO**

SideWeb è una società di servizi nata dall'entusiasmo e dall'esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web che si occupano del personale militare. Fornisce informazione, assistenza e consulenza legale (1) e, nel suo ambito rappresenta un indiscusso punto di riferimento per tutti i cittadini, militari inclusi.

Si garantisce agli abbonati, oltre a tutti gli altri servizi previsti, un qualificato centro di consulenza telefonica gratuita.

**Abbonati ai servizi offerti da SideWeb, sostieni la tua professione... difendi i tuoi interessi.**

Abbonandoti usufruirai così di tutti i servizi offerti, e grazie al tuo contributo darai il sostegno ad importanti iniziative, rese note sul portale web.

**Il costo dell'abbonamento** annuale come utente **servizi Time** è di 40 €, come **utente servizi Flash** è di 60 € **[Approfondisci qui.](#)**

**La quota dell'abbonamento annuale prescelto va versata:**

- sul conto corrente postale nr. 7 0 4 3 9 0 8 8 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Callalta, 33 - 31100 Treviso.  
Durata dell'abbonamento: 12 mesi dal momento del versamento della quota di abbonamento.
- oppure sul conto corrente bancario: BANCA: Karntner Sparkasse AG, Filiale di Udine, Via Aquileia nr. 5 - 33100 UDINE.  
Conto corrente bancario nr.: 1 1 1 2 - Codice IBAN: IT87Z0332912300000000001112 - Coordinate Bancarie:  
Cin: Z - Abi: 0 3 3 2 9 - Cab: 1 2 3 0 0 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Callalta, 33 - 31100 Treviso.
- oppure utilizzando anche la tua carta di credito del circuito VISA, MASTERCARD, CARTE RICARICABILI, MAESTRO e CARTASI.  
In questo caso l'attivazione dell'abbonamento avviene in modo automatico e immediato.



(1) Essere utente/abbonato SideWeb non significa diventare socio di una associazione ma semplicemente aderire ai servizi offerti da una società commerciale.

### **SideWeb s.r.l.**

Via Callalta, 33 - 31100 Treviso

P.IVA e C.F. 04040850267

R.E.A. (TV-317998)

Capitale sociale €10.000

**[info@sideweb.it](mailto:info@sideweb.it) – Tel. 347 2369419 – Fax 045 7500915**

Sideweb è presente su: [www.forzearmate.org](http://www.forzearmate.org) – [www.sideweb.org](http://www.sideweb.org) - [www.sideweb.it](http://www.sideweb.it)

Aggiornamenti giornalieri - Rev. 01.10.2009

**PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE  
forze armate - forze polizia – pubblico impiego**

**La documentazione viene pubblicata in forma gratuita  
e di libero accesso per tutti gli utenti dei portali SideWeb**



# *Il Ministro della Difesa*

- Visto l'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, introdotto in sede di conversione, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato a finanziare le misure perequative in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato all'applicazione dell'articolo 9, comma 21, del medesimo decreto-legge;
- Visto l'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, che, oltre ad incrementare il citato fondo di 115 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, ha previsto una dotazione di 115 milioni di euro anche per l'anno 2013 e, contestualmente, ha esteso la destinazione del medesimo fondo al finanziamento di assegni *una tantum* in favore dello stesso personale interessato alla corresponsione delle indennità ivi previste, oltre che all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, assicurando trattamenti omogenei al personale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, con il quale sono state ripartite le risorse di cui al citato fondo tra i Ministeri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti e delle politiche agricole e forestali da cui dipende il personale del Comparto sicurezza e difesa e del Corpo dei vigili del fuoco destinatario delle misure perequative, demandando l'attribuzione degli assegni *una tantum* al personale interessato a successivi decreti ministeriali adottati da ciascuna delle amministrazioni competenti, nei limiti delle risorse disponibili, comprese quelle mantenute in bilancio in conto residui;
- Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011 attribuisce, per l'anno 2011, al Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, rispettivamente, euro 100.370.305 ed euro 25.945.269, precisando, all'art. 2, comma 1, che le somme non utilizzate sono mantenute in bilancio in conto residui;
- Considerata la necessità di applicare criteri e modalità omogenei per l'attuazione del richiamato decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, anche al fine di evitare disallineamenti nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, compresi quelli relativi ai tempi di erogazione degli assegni *una tantum* previsti dal presente decreto;
- Considerato che ai fini della determinazione dei richiamati assegni *una tantum* è necessario individuare, attraverso un criterio oggettivo e un parametro certo, i destinatari degli assegni, in relazione alla disponibilità del fondo per il corrispondente anno e, quindi, all'entità della misura perequativa riferita allo stesso anno per ciascuno degli emolumenti oggetto degli effetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del citato decreto-legge n. 78 del 2010;
- Considerato pertanto necessario individuare i destinatari degli assegni *una tantum* attraverso il riferimento alla decorrenza giuridica dell'istituto oggetto dell'applicazione dei medesimi commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, con specifico riferimento alla progressione in carriera, escludendo le promozioni con

decorrenza giuridica anteriore al 1° gennaio 2011, per le quali non trovano applicazione le citate disposizioni;

Considerato che il personale interessato ai passaggi da un ruolo all'altro a seguito di concorso ovvero di immissione in servizio permanente effettivo, nonché al conferimento di qualifiche o gradi conseguenti alla frequenza dei corsi di formazione iniziale a seguito di concorso non rientra nell'ambito dell'applicazione dell'art. 9, commi 1 e 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e, pertanto, risulta escluso dalla corresponsione dei richiamati assegni *una tantum*;

~~Considerato che per l'anno 2011 è stato individuato il numero del personale dell'Esercito, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri destinatario degli assegni *una tantum* che consente di determinarne la misura nell'ambito delle risorse del predetto fondo, disponibili per il medesimo anno;~~

Considerato di poter assicurare al predetto personale, per l'anno 2011, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, la corresponsione di assegni *una tantum* nell'entità commisurata all'importo non corrisposto per il medesimo anno, per effetto del divieto di superare il tetto retributivo di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, in relazione agli emolumenti indicati all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2011, nonché della sospensione degli effetti economici in relazione agli incrementi previsti dal comma 21 dello stesso articolo 9;

Considerata la necessità di individuare l'entità degli assegni *una tantum* da corrispondere al personale interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, applicando un criterio omogeneo che non determini disparità di trattamento tra il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia interessato alle misure di contenimento della spesa pubblica di cui al citato decreto-legge n. 78 del 2010, legando, conseguentemente, l'entità degli stessi assegni alla cosiddetta "vacanza contrattuale" prevista, per l'anno 2011, per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Considerata la necessità di uniformare i contenuti del presente decreto a quelli dei corrispondenti decreti ministeriali attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, concernenti il restante personale del Comparto sicurezza e difesa;

## DECRETA

### Art. 1

#### (Oggetto e ambito applicativo)

1. Il presente decreto individua, per l'anno 2011, gli assegni *una tantum* quali misure perequative da corrispondere al personale dell'Esercito, della Marina militare, escluso quello appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, interessato al divieto, per il medesimo anno, di superare il trattamento economico ordinariamente spettante per l'anno 2010, con riferimento all'assegno funzionale, al trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, agli incrementi stipendiali parametrici non connessi a promozioni, di cui all'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010, nonché alla sospensione, per il medesimo anno, degli effetti economici connessi ai meccanismi di adeguamento retributivo alle progressioni di carriera comunque denominate e alla maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, di cui allo stesso articolo 9, comma 21, nonché all'applicazione dei medesimi commi 1 e 21 dello stesso articolo 9.

## Art. 2

### (Determinazione degli assegni *una tantum*)

1. Per il solo anno 2011, ai destinatari del presente provvedimento, come indicati all'articolo 1, comma 1, sono attribuiti gli assegni *una tantum*, di cui al comma 2, a titolo di misura perequativa degli emolumenti previsti per lo stesso personale dalla vigente normativa, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2011, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011.
2. L'entità degli assegni *una tantum* indicati al comma 1 è commisurata agli importi dei seguenti emolumenti, in relazione agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1:
  - a) assegno di funzione;
  - b) trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado;
  - c) incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni;
  - d) indennità operative non connesse a progressione in carriera;
  - e) progressioni di carriera comunque denominate, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;
  - f) classi e scatti di stipendio previsti dagli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, maturati dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;
  - g) 0,75 per cento del trattamento economico in godimento al 1 gennaio 2011 per il personale dirigente e per quello direttivo destinatario del trattamento dirigenziale, interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3. Gli assegni di cui al comma 2 sono rapportati agli emolumenti indicati nello stesso comma, ai soli fini della determinazione dell'entità dei medesimi assegni *una tantum* e sono corrisposti al personale interessato in misura proporzionale al periodo dell'anno oggetto degli effetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.

## Art. 3

### (Copertura oneri di spesa anno 2011)


1. Nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero della difesa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011 richiamato in premessa, pari complessivamente, per l'anno 2011, a euro 126.315.574 sui capitoli di spesa di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto, all'onere derivante dal presente decreto, quantificato nella Tabella A allegata in euro 112.635.425, si provvede:
  - a) per euro 89.506.370, relativo al personale dell'Esercito, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare, mediante l'imputazione della relativa spesa sui capitoli di spesa di cui all'elenco 2 allegato a presente decreto, utilizzando le specifiche assegnazioni di bilancio disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011;
  - b) per euro 23.129.055, relativo al personale dell'Arma dei carabinieri, mediante l'imputazione della relativa spesa sui capitoli di spesa di cui all'elenco 3 allegato al presente decreto, utilizzando le specifiche assegnazioni di bilancio disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011.
2. Le risorse assegnate al Ministero della difesa non impiegate per le finalità di cui all'articolo 2 sono mantenute in bilancio in conto residui, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, per essere impiegate nell'anno 2012.

Art. 4  
(Disposizione finale)

1. Lo Stato maggiore della difesa, allo scopo di garantire l'attuazione omogenea del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011 nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, anche sotto il profilo dei tempi di erogazione degli assegni *una tantum*, adotta, in sede di attuazione del presente decreto, le necessarie misure di coordinamento con le corrispondenti strutture delle altre amministrazioni del citato Comparto, anche ai fini dell'accertamento dell'avvenuta registrazione dei rispettivi decreti ministeriali e dell'acquisizione della copia degli stessi.

Roma, 15 NOV. 2011

IL MINISTRO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. De Michelis', written over the printed text 'IL MINISTRO'.

# ONERE COMPLESSIVO ANNO 2011 AL LORDO DELLE RAP

ALL. A

TIPO EMOLUMENTO	FORZE ARMATE (escluse Capitanerie di porto)				ARMA CARABINIERI				TOTALE			
	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP
ASSEGNO DI FUNZIONE	7685	4.523.759,45	1.479.269,34	6.003.028,79	10.302	7.237.104,45	2.366.533,16	9.603.637,61	17.987	11.760.863,90	3.845.802,50	15.606.666,40
ANZIANITA' NELLA QUALIFICA (Parametrazione)	4031	2.737.913,85	895.297,83	3.633.211,68	5.160	1.768.430,62	578.276,81	2.346.707,43	9.191	4.506.344,47	1.473.574,64	5.979.919,11
TRATTAMENTO DIRIGENZIALE (+13; +15; +23; +25)	2927	8.988.469,30	2.939.229,46	11.927.698,76	421	1.260.690,87	412.245,91	1.672.936,78	3.348	10.249.160,17	3.351.475,37	13.600.635,54
PROMOZIONI	20194	23.232.343,43	7.596.976,30	30.829.319,73	9.563	5.784.166,98	1.891.422,60	7.675.589,58	29.757	29.016.510,41	9.488.398,90	38.504.909,31
PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO	0	0,00	0,00	0,00	2	170,35	55,70	226,05	2	170,35	55,70	226,05
PROMOZIONI ALLA VIGILIA	56	39.113,91	12.790,25	51.904,16	5	4.130,18	1.350,57	5.480,75	61	43.244,09	14.140,82	57.384,91
PROMOZIONI VFP	14430	10.805.922,00	3.533.536,49	14.339.458,49	0	0,00	0,00	0,00	14.430	10.805.922,00	3.533.536,49	14.339.458,49
INDENNITA' OPERATIVE	10404	4.420.612,69	1.445.540,35	5.866.153,04	138	74.899,63	24.492,18	99.391,81	10.542	4.495.512,32	1.470.032,53	5.965.544,85
CLASSI E SCATTI	7633	5.714.544,05	1.868.655,90	7.583.199,95	661	625.299,24	204.472,85	829.772,09	8.294	6.339.843,29	2.073.128,75	8.412.972,04
INCREMENTO ISTAT (Vacanza contrattuale)	15172	6.987.487,03	2.284.908,26	9.272.395,29	1.704	674.689,39	220.623,43	895.312,82	16.876	7.662.176,42	2.505.531,69	10.167.708,11
<b>TOTALE</b>	<b>82.532</b>	<b>67.450.165,71</b>	<b>22.056.204,18</b>	<b>89.506.369,89</b>	<b>27.956</b>	<b>17.429.581,70</b>	<b>5.699.473,21</b>	<b>23.129.054,91</b>	<b>110.488</b>	<b>84.879.747,41</b>	<b>27.755.677,39</b>	<b>112.635.424,80</b>